



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambiente

U. prot. DVA - 2013 - 0004260 del 18/02/2013

Pratica N. DVA-4RI-AIA-00 [2012.0002]

Ref. Albo: 44853 del 26 novembre 2012

Consegna del Ministro Clin.
personalmente la presunta nota
con allegato il 21 febbraio 2013
h. 10 - *losp*

Al Direttore Generale dell'ISPRA
Dott. Stefano La Porta
Via Brancati 47 - 00144 Roma
FAX 06 50072450 / 06 50074281
PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Stabilimento ILVA - Verifica adempimenti

Con riferimento alla prescrizione n. 17, riportata a pagina 21 del parere istruttorio allegato al decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 di riesame dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, si invita codesto Istituto a procedere alle prescritte verifiche anche alla luce della direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in pari data della presente, che ad ogni buon fine si allega in copia, riferendo sulle verifiche dello stato reale di attuazione direttamente a questa competente Direzione Generale.

Si richiamano, in proposito le norme vigenti in materia di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite nell'ambito dello svolgimento dei compiti di ufficio, e quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 7, del D.Lgs. 152/06.

Per quanto attiene poi alla formalizzazione degli esiti del sopralluogo si sottolinea come gli stessi dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti e dal gestore, da formare in sede di visita, e, in quanto tale, non suscettibile di ulteriori modificazioni se non per mera rettifica di errore materiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

All.: c.s.



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Segreteria Ministro

U.prot **MINISTRO-2013-000693** del 18/02/2013

Al Prof. Bernardo De Bernardinis
Presidente ISPRA

Al Dott. Stefano La Porta
Direttore Generale ISPRA

e p.c. Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Sede

Alla Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
Sede

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - Attuazione di
modifiche non sostanziali per effetto dell'articolo 29 nonies comma
1 del D.Lgs. 152/06.**

Con la presente direttiva vengono forniti specifici indirizzi in merito alle procedure di valutazione e gestione delle domande di variante relative alle modalità di attuazione di specifiche prescrizioni AIA, che comportino la necessità di adeguamenti impiantistici.

Tale casistica è disciplinata dal Titolo III bis del decreto legislativo 152/06, e specificamente dall'articolo 29-sexies, comma 9, secondo periodo, che testualmente dispone che *“le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”* e dall'articolo 29-nonies, comma 1, che espressamente prevede: *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”*

A riguardo appare necessario chiarire che, nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Autorità Competente in merito alla domanda di variante e nel caso in cui la

documentazione tecnica allegata alla domanda indichi la necessità di tempi maggiori di quelli preliminarmente previsti nell'AIA, non sono evidentemente contestabili inadempimenti relativi al rispetto delle scadenze originariamente stabilite dall'AIA.

Ciò appare, in particolare, evidente nel caso in cui la domanda di variante sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'attuazione dell'intervento e finché l'Autorità Competente non si sia pronunciata in merito.

Trascorsi 60 giorni dalla domanda, infatti, a norma di legge, ove non diversamente disposto dall'Autorità Competente, è facoltà del gestore dare attuazione alla modifica comunicata, comprensiva della diversa tempistica.

In tali casi ISPRA, in sede di controllo, accerterà lo stato dei fatti e, in particolare, se il gestore abbia dato attuazione alle azioni descritte nella domanda di variante nei tempi ivi previsti.

In ogni caso, ferma restando la facoltà per l'Autorità Competente di aggiornare il provvedimento anche successivamente ai citati 60 giorni, la Commissione istruttoria AIA-IPPC è invitata a valutare in tempi congrui le domande di modifica, in particolare al fine di evitare che prescrizioni impiantistiche siano definite solo a interventi già realizzati.

La Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali è parimenti invitata a garantire negli stretti tempi tecnici la verifica di ricevibilità delle domande di modifica non sostanziale, coerentemente con gli indirizzi da lei definiti con nota DVA-2011-31502 del 19 dicembre 2011.

Corrado Clini

